Pagina 1

Venanzi Francesco

Gestione Rifiuti

Registro Carico/Scarico dei rifiuti (art. 190 D.Lgs 152/06)

Per le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi, vi è l’obbligo di tenuta del Registro di Carico e Sarico, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.

Per le imprese e gli enti (con meno di 10 dipendenti) che producono solo rifiuti non pericolosi non vi è l’obbligo, anche se la tenuta del Registro di Carico e Scarico è vivamente consigliata in quanto costituisce un utile strumento di controllo degli smaltimenti effettueti e di verifica del rispetto dei limiti del deposito temporaneo.

I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri Iva. **Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata**. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.

Il luogo di conservazione secondo la normativa

La normativa stabilisce che i Registri di Carico e Scarico Rifiuti devono essere tenuti e conservati presso ogni impianto o unità locale ove avviene effettivamente la produzione, lo stoccaggio, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti . Essi, integrati con i formulari di trasporto, **devono essere conservati per 5 anni dalla data dell’ultima registrazione.**

Il registro presso le associazioni di categoria

Il DLgs 152/06 prevede la possibilità, in certi casi, ovvero per i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi, di adempiere all’obbligo della tenute dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile. In tal caso l’azienda deve tenere presso la propria sede copia dei dati trasmessi e le informazioni contenute nel registro devono essere rese disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo che ne faccia richiesta.

Sovente capita che soggetti che non siano associazioni di categoria, quali studi professionali o società di consulenza, dichiarano di poter tenere presso di loro i Registri di carico e scarico dei produttori dei rifiuti.

Si ritiene che la disposizione indicata, invece, non possa che riferirsi esclusivamente alle società di servizi delle organizzazioni di categoria e non a studi di consulenza o società terze.

Ovviamente le imprese che, ignare dei propri obblighi, consegnino i propri registri a terzi, quando non ricorrano le condizioni per la semplificazione e quando i suddetti soggetti terzi non siano i soggetti espressamente previsti dalla legge, sono sottoposte inevitabilmente al rischio sanzionatorio che la normativa prevede per l’omessa tenuta del registro.

Data 14/01/2012

Volume 1, Numero 1

## Sanzioni

Chi omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 2.600,00** a **€ 15.500,00**. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 15.500,00** a **€ 93.000,00**, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore.

Se le indicazioni del registro di carico e scarico sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nel MUD o nei formulari consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 260,00** a **€ 2.550,00**. La stessa pena si applica in caso di mancata conservazione del Registro di Carico e Scarico.

Pagina 2

Gestione Rifiuti

## Tempi per la registrazione

##

## Per tutti i produttori di rifiuti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico, i tempi per la registrazione sono i seguenti :

##  Carico, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto stesso;

##  Scarico, almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto stesso.

##

## Riepilogo delle principali operazioni da seguire

 Gestione Rifiuti

Pagina 3

Registrazione scarico entro dieci giorni lavorativi dall’avvio alle operazioni di smaltimento nel Registro Carico/Scarico rifiuti

Avvio ad operazioni di smaltimento al raggiungimento di 10 mc, per oli usati 0,5 mc (se non supera 10 mc o per gli oli 0,5 mc, una volta l’anno) tramite ditta autorizzata

Collocazione in deposito temporaneo

Etichettatura

Registrazione carico entro dieci giorni lavorativi dalla produzione nel Registro Carico/Scarico rifiuti

 Formulario

RIFIUTO

PERICOLOSO

PERICOLO

## Riepilogo delle principali operazioni da seguire

RIFIUTO

NON PERICOLO

Collocazione in deposito temporaneo

Etichettatura

Registrazione carico entro dieci giorni lavorativi dalla produzione nel Registro Carico/Scarico rifiuti

Avvio ad operazioni di smaltimento al raggiungimento di 20 mc (se non supera 20 mc una volta l’anno) tramite ditta autorizzata

 Formulario

Registrazione scarico entro dieci giorni lavorativi dall’avvio alle operazioni di smaltimento nel Registro Carico/Scarico rifiuti

 Pagina 4

 Gestione Rifiuti

## Sistri

Pagina 5

 Gestione Rifiuti

Il Sistri è un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti che il Ministero dell’ambiente ha istituito e che cambia il modo di gestire i rifiut. Utilizzato ai fini della raccolta e trasmissione di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti è una realizzazione in formato elettronico dei formulari di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico rifiuti e del MUD.

Chi deve iscriversi al sistri

Tutti coloro che sono (erano) tenuti alla presentazione della comunicazione annuale del MUD

 Imprese ed enti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti

 Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione

 Imprese ed enti che svolgono operazioni di recupero e di smaltimento rifiuti

 Imprese ed enti che producono RIFIUTI PERICOLOSI

 Imprese ed enti che producono RIFIUTI NON PERICOLOSI derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali e occupano più di 10 dipendenti

Cosa sostituirà il Sistri

Per tutti i soggetti obbligati ad iscriversi, il Sistri sostituirà :

 La comunicazione annuale al catasto rifiuti - MUD (art. 189 D.Lgs 152/06)

 Il Registro di Carico/Scarico rifiuti (art. 190 D.Lgs 152/06)

 Il formulario di identificazione per il trasporto di rifiuti (art. 193)

Quando

 Con decreto ministeriale è stata prorogata l’operatività del Sistri sino al 2 Aprile 2012. Contestualmente è stato disposto il rinvio, al 30 Aprile 2012 , del termine per la presentazione della dichiarazione MUD, mentre il così detto “Mudino” va inoltrato entro il 2 Ottobre 2012.